

# **STATUTO**

## **“CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA”- SUD SARDEGNA”**

Approvato dall’assemblea generale straordinaria del 10 dicembre 2014  
Modificato dall’assemblea generale straordinaria del 20 aprile 2018

### Art. 1

#### *Denominazione ed Identità*

1. L’Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cagliari, Carbonia – Iglesias e Villacidro – Sanluri”, di seguito denominata “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio ambito territoriale.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” si impegna ad accettare:
  - I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  - II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - IV) le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.
4. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

### Art. 2

#### *Ambiti di Rappresentanza*

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nelle province di Cagliari, Carbonia – Iglesias e Villacidro – Sanluri, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.

2. In caso di soppressione o di modifiche dei confini territoriali di una o più province, l'ambito di rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" coinciderà con il territorio di competenza della Camera di Commercio di Cagliari.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

### Art. 3

#### *Sede e durata*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" ha sede in Cagliari ed ha durata illimitata.

### Art. 4

#### *Principi e Valori Ispiratori*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### Art. 5

#### *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e

categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio- Imprese per l’Italia Sud Sardegna” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo territoriale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi inferiori, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata , nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio Imprese per l’Italia”.

j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sardegna *Unione Regionale*;

l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## Art. 6

### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

1. Possono aderire in qualità di socio effettivo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di Cagliari ed in quello delle disciolte province regionali di Carbonia – Iglesias e Villacidro – Sanluri, ovvero del territorio della Camera di Commercio di Cagliari, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire,

altresì, senza diritto di voto, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio di competenza dell'associazione.

2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria territoriali eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna".

3. Qualora a carico dei livelli organizzativi territoriali, orizzontali e verticali, previsti nel precedente comma 2, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" può nominare un Commissario presso l'Organizzazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello territoriale interessato.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo territoriale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

8. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema

confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.

10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" promuove conseguenti protocolli di intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale preventivamente verificati con la Confederazione.

## Art. 7

### *Adesione: modalità e condizioni*

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta Esecutiva entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. o attraverso posta elettronica certificata entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo con inizio dal 1° gennaio.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o attraverso posta elettronica certificata oppure con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna".

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna".

9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

## Art. 8

### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di associato di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio- Imprese per

l'Italia Sud Sardegna" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b)* e *c)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del competente organo statutario deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire, all'organo statutario che gli ha inviato la comunicazione di cui al precedente punto 2, le proprie osservazioni scritte. La delibera dell'organo statutario competente è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### Art. 9

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta dell'Associazione, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

2. All'associato cui sia stata applicata la sanzione della sospensione è impedita la partecipazione all'attività degli organi associativi per tutto il periodo della sua durata.

#### Art. 10

##### *Enti ed Organismi collegati diversi dalle società*

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione territoriale.

5. L'Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio territoriale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

## Art. 11

### *Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 39° anno di età.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Presidenza del Gruppo è determinato con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi territoriali.
4. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

## Art. 12

### *Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Presidenza del Gruppo è determinato con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi territoriali.
4. Il Presidente del Gruppo Terziario Donna è componente di diritto del Consiglio Direttivo.

## Art. 13

### *“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale*

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, ovvero di soppressione o ridefinizione normativa delle province esistenti, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Territoriale di ambito interterritoriale, ovvero quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Territoriale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province.

#### Art. 14

##### *“Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Sardegna Unione Regionale*

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sardegna Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sardegna Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio- Imprese per l’Italia”- Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sardegna *Unione Regionale*, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sardegna *Unione Regionale* ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

#### Art. 15

##### *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo territoriale, nonché legali rappresentanti, legali rappresentanti, anche a mezzo di propri procuratori, e amministratori delle società aderenti dotati di deleghe operative, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la



delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Proviviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile alla quale il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Proviviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

7. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i soci, come elencati al precedente comma 1, purché aderenti all’Associazione da almeno sei mesi.

## Art. 16

### *Incompatibilità*

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, territoriale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, ivi compresi quelli di cui ai successivi artt.33 e 35, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”.

4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”.

## Art. 17

### *Durata*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## Art. 18

### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" il Presidente dell'Associazione può essere rieletto una sola volta consecutivamente e non può essere rieletto se non dopo che sia trascorso un periodo corrispondente ad un intero mandato, così come inteso dal precedente art.17, comma 2.

## Art. 19

### *Organi*

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. I componenti degli organi associativi hanno l'obbligo di essere presenti personalmente alle rispettive adunanze e sono tenuti a giustificare, per iscritto, la propria assenza entro le 48 ore successive alla seduta, allegando e documentando la natura dell'impedimento.

3. Non sarà considerato legittimo impedimento qualunque concomitante impegno insorto precedentemente alla convocazione la cui indifferibilità non sia stata preventivamente comunicata all'organo ai fini dell'eventuale differimento della riunione.

4. Non sarà altresì considerato legittimo impedimento qualunque impegno insorto successivamente alla convocazione del quale non sia comprovata l'indifferibilità.

5. L'assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive dall'organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## Art. 20

### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe ad altro associato in misura non superiore a tre per ogni singolo associato.

## Art. 21

### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”;
- b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno o, qualora ricorrano particolari esigenze, entro il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- d) elegge, a scrutinio segreto, con le modalità previste dall’apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo provinciale:
- il Presidente dell’Associazione;
  - 15 consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo provinciale;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

## Art. 22

### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre.
2. L’Assemblea è altresì convocata:
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  - quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal 50% dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti calcolati con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta, certificati dal Direttore Generale dell’Associazione.
- Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri.
4. La convocazione dell’assemblea è effettuata con preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da recapitarsi agli associati effettivi presso gli indirizzi risultanti alla Camera di Commercio o ad altro indirizzo a questo fine dallo

stesso associato ufficialmente comunicato all'Associazione. La convocazione può altresì essere effettuata mediante pubblicazione del relativo avviso sul periodico di informazione dell'Associazione o sul quotidiano cartaceo con maggiore diffusione del territorio di sua competenza già indicato nel superiore art. 1 comma 1.

5. In caso di urgenza, escluse le adunanze aventi all'ordine del giorno i rinnovi delle cariche elettive, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione con le medesime modalità di cui al precedente punto 4.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora cui dovrà svolgersi e degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione; in caso di approvazione di bilancio la convocazione dovrà indicare anche i giorni e gli orari in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, in persona o per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori e, su proposta del presidente, il segretario verbalizzante. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di rinnovo delle cariche associative di cui all'art.19, ivi compresa la sostituzione di consigliere elettivo decaduto, modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna".

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Ciascun componente ha diritto ad esprimere un voto.

12. Per le modifiche statutarie è necessaria, qualora in seconda convocazione, la presenza, anche per delega, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 10% dei voti complessivi calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

13. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della metà dei componenti l'Assemblea stessa i quali debbono esprimere un numero di voti non inferiore ai tre quarti dei voti spettanti all'intera Assemblea. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

14. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l'Assemblea i quali debbono esprimere un numero di voti non inferiore ai tre quarti dei voti spettanti all'intera Assemblea.

15. Un numero non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente, può chiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Probiviri la convocazione dell'assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente che, se approvata, ne comporta l'immediata decadenza. Con

la medesima deliberazione l'assemblea fissa la data della successiva adunanza per il rinnovo di tutte le cariche associative le cui formalità di convocazione dovranno essere curate dallo stesso Presidente del Collegio dei Probiviri nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni.

#### Art. 23

##### *Consiglio Direttivo: composizione*

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente, che lo presiede;
- da 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- dal Presidente Provinciale del Gruppi Giovani Imprenditori;
- dal Presidente del Terziario Donna;
- dai Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto;
- dai presidenti dei sindacati provinciali di categoria aventi 100 associati regolari con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la convocazione;
- dai presidenti delle circoscrizioni zonali di cui al successivo art.35, così come individuate da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
- dai consiglieri nazionali delle rispettive Federazioni e/o Sindacati aderenti alla Confederazione, nei limiti di uno per ciascuna Federazione e/o Sindacato, purché aventi almeno 50 associati in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la convocazione;

2. Il componente del Consiglio che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica;

3. Il componente elettivo del Consiglio che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire la carica per dimissioni o decadenza, viene sostituito da altro componente che sarà eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

4. Qualora per qualsiasi causa si rendesse vacante un posto di Consigliere eletto, l'Assemblea, convocata entro 60 giorni, procederà all'elezione di un sostituto del consigliere vacante, su proposta del Presidente.

#### Art. 24

##### *Consiglio Direttivo provinciale: competenze*

1. Il Consiglio Direttivo provinciale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 2 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi associati individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio Direttivo provinciale determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, nove componenti la Giunta;
- b) nomina e revoca il Direttore Generale, su proposta del Presidente;
- c) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo depositando presso la sede dell'Associazione la relativa documentazione contestualmente alla convocazione delle relative assemblee. Approva inoltre i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le

modalità per la loro riscossione. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna";

e) delibera la costituzione e lo scioglimento dei sindacati di categoria e delle circoscrizioni zonali territoriali, organizzando al proprio interno i soci dell'Associazione in rapporto alle merceologie da essi trattate o alle esigenze territoriali;

f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

i) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo territoriale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

j) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Sardegna Unione Regionale risultasse impossibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

k) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;

l) può dotarsi di un proprio regolamento e delibera in merito ad ogni altro regolamento la cui definizione e approvazione sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari;

m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 relativo alla tutela dei dati personali;

n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;

o) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

p) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di modifiche non sostanziali dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

## Art. 25

### *Consiglio Direttivo provinciale: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio Direttivo provinciale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è convocato dal Presidente, che lo presiede, o da chi ne fa le veci quando lo ritenga opportuno.
2. Il Consiglio Direttivo deve, comunque, essere convocato dal Presidente, o in caso di sua inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno tre volte all'anno, entro il 31 marzo, 31 ottobre e 31 dicembre e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata,

con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dalla maggioranza dei membri della Giunta, entro e non oltre il 10° giorno dal ricevimento della medesima richiesta e dovrà svolgersi entro e non oltre il 15° giorno dalla convocazione.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata, mediante invio a ciascun componente del relativo avviso, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, del giorno e dell'ora in cui questa dovrà tenersi, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima di quello del suo svolgimento. In caso di urgenze il preavviso di convocazione è ridotto a tre giorni.

4. Il Consiglio Direttivo provinciale è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto, non delegabile, e le deliberazioni del Consiglio Direttivo provinciale sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## Art. 26

### *Presidente*

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è eletto dall'Assemblea dell'Associazione.

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna"; ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) propone al Consiglio Direttivo l'elezione di 9 membri di Giunta;

e) può proporre alla Giunta la nomina, nel suo seno, di 3 Vice Presidenti;

f) nomina, tra i membri di Giunta, un consigliere delegato all'esercizio delle funzioni vicariali che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; ove siano in carica i vicepresidenti, il consigliere incaricato è nominato fra questi;

g) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;

h) propone al Consiglio la revoca del Direttore;

i) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;

j) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", nominando avvocati e procuratori alle liti;

l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

p) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi territoriali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo

deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti.

q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il consigliere vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

## Art. 27

### *Giunta*

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 9 componenti eletti dal Consiglio. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio- Imprese per l'Italia Sud Sardegna" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) può eleggere, tra i propri componenti e su proposta del Presidente, tre vicepresidenti e, fra essi, quello con delega per l'amministrazione, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Presidente;

c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio Direttivo, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile;

e) delibera in materia amministrativa e fissa i compiti del consigliere con delega all'amministrazione;

f) designa e nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti diversi dalle società, amministrazioni, Istituti, commissioni o organismi in genere, ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;

g) provvede all'esame della domanda di ammissione a socio e alla espulsione dei soci;

h) provvede, su proposta del Direttore Generale, all'assunzione e al licenziamento del personale;

i) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## Art. 28

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti



che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ove sia previsto all'ordine del giorno l'esame ed approvazione dei bilanci dell'Associazione.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

#### Art. 29

##### *Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo provinciale;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

#### Art. 30

##### *Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio - Imprese per l'Italia Sud Sardegna" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita

accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione o tra avvocati con almeno 12 anni di anzianità di iscrizione all'albo.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

### Art. 31

#### *Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo provinciale.

2. Il Direttore Generale:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi, della cui segreteria è responsabile assumendo la veste di segretario verbalizzante; può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati.
- c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", assicurando il loro buon funzionamento;
- d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico - economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del consigliere con delega per l'amministrazione.
- g) L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

### Art. 32

#### *Consulte Territoriali*

1. Il Consiglio Direttivo provinciale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" può promuovere la costituzione di Consulte Territoriali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate

dal Consiglio Direttivo provinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Territoriali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello territoriale e aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni territoriali.

3. Ciascuna Consulta Territoriale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio Direttivo provinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna”.

4. Ciascuna Consulta Territoriale costituita:

- elegge nel suo seno il Presidente;

- può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo provinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;

- esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio Direttivo provinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Sud Sardegna” sui provvedimenti e le iniziative territoriali per i settori e le categorie rappresentati.

5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Territoriale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale di “Confcommercio - Imprese per l’Italia Sud Sardegna”.

#### Art. 33

##### *Sindacati e loro attribuzioni*

1. I Soci dell’Associazione sono suddivisi, a mezzo di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo provinciale, in sindacati territoriali di categoria, in rapporto alle merceologie da essi trattate, anche attraverso raggruppamento in merceologie omogenee, tenendo presenti le reali esigenze delle categorie rappresentate e l’inquadramento della categoria in campo nazionale.

2. Ai Sindacati di categoria spetta lo studio dei problemi territoriali di categoria indicandone la soluzione agli Organi dell’Associazione e, attraverso questa, i contatti con le Federazioni Nazionali di categoria, alle quali aderiscono o nelle quali siano inquadrati, per collaborare con esse alla soluzione dei problemi specifici di interesse nazionale.

#### Art. 34

##### *Durata e funzionamento Sindacati*

1. Ciascun sindacato, riunito in Assemblea, elegge per un quinquennio, con votazione segreta, il proprio Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri, compreso il Presidente, proporzionalmente al numero di associati regolari con i versamenti contributivi territoriali secondo quanto stabilito nel regolamento elettorale emanato dal Consiglio Direttivo provinciale della “Confcommercio - Imprese per l’Italia Sud Sardegna”. Sono ammesse eventuali cooptazioni, nei limiti del 20% del numero di consiglieri eletti, con arrotondamento all’unità inferiore; il consiglio direttivo può chiamare a partecipare ai propri lavori altri associati del sindacato in veste di invitati, in forma permanente o meno, senza diritto di voto. Il Presidente del sindacato di categoria può essere rieletto una sola volta consecutivamente e vale per esso la medesima previsione di cui al precedente art.17, comma 2.

2. Le convocazioni dell’Assemblea dei Sindacati ed il loro svolgimento sono disciplinate dalle norme statutarie previste per la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione; le

convocazioni e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo del Sindacato sono soggette alle medesime norme previste per la Giunta dell'Associazione.

3. L'Assemblea costitutiva dei singoli Sindacati e quella per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell'Associazione.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo del Sindacato decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente dell'Associazione per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### Art. 35

##### *Circoscrizioni Zonali*

1. I Soci dell'Associazione sono suddivisi, a mezzo di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo provinciale, in circoscrizioni zonali nel numero massimo di 5 in tutto il territorio di competenza dell'Associazione. Esse costituiscono ambiti territoriali comprendenti comuni di almeno 25.000 abitanti o unioni di comuni contermini con almeno 15.000 abitanti complessivi.

2. Le assemblee costitutive ed elettive delle circoscrizioni zonali sono convocate con le stesse procedure di cui al precedente articolo 22.

3. Ciascuna circoscrizione, riunita in Assemblea, elegge per un quinquennio, con votazione segreta, il proprio Consiglio Direttivo secondo le modalità determinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo provinciale.

4. Nell'ambito di ciascun Comune, l'Assemblea dei soci dello stesso Comune, in regola con il versamento dei contributi associativi, convocata dal Presidente dell'Associazione, può eleggere un delegato comunale. Il primo delegato comunale potrà essere nominato dalla Giunta dell'Associazione, la quale può anche nominare un delegato comunale pro-tempore.

#### Art. 36

##### *Compiti circoscrizioni Zonali*

Alle circoscrizioni zonali, quali strumenti operativi dell'Associazione, spetta il compito di studiare i problemi delle categorie rappresentate nel territorio di competenza, indicandone la soluzione agli Organi dell'Associazione.

#### Art. 37

##### *Altri compiti di Sindacati e Circoscrizioni*

1. Ai sindacati territoriali di categoria ed alle circoscrizioni zonali spetta inoltre l'assolvimento degli altri compiti di assistenza e di rappresentanza ad essi eventualmente attribuiti dagli Organi dell'Associazione.

2. I Sindacati di categoria e le circoscrizioni zonali, nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, territoriali, regionali, e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, o altri eventi a rilevanza esterna o interna, sono tenuti ad informare preventivamente l'Associazione stessa e concordare con essa gli indirizzi da seguire.

## Art. 38

### *Accoglimento di forme particolari collettive*

1. Il Consiglio Direttivo provinciale dell'Associazione potrà, in casi del tutto eccezionali e per particolari situazioni di carattere locale, deliberare l'accoglimento di speciali forme collettive di adesione all'Associazione da parte di Associazioni o gruppi di categoria, Organizzazioni a carattere generale circondariali, mandamentali o comunali funzionalmente ed amministrativamente autonome, esistenti nell'ambito della Territoriale.
2. Le adesioni delle Organizzazioni autonome previste dal comma precedente implicano l'automatica instaurazione del rapporto associativo, con pieni diritti e doveri statutari, tra l'Associazione e i singoli soci delle Organizzazioni autonome ammesse, le quali, preliminarmente all'atto di adesione, sono tenute a portare la presente norma a conoscenza dei rispettivi soci.
3. Il Consiglio Direttivo provinciale dell'Associazione, deliberando le modalità della adesione e la disciplina dei reciproci rapporti, potrà peraltro stabilire eventuali particolari condizioni, in deroga alle deliberazioni di carattere generale adottate in materia contributiva, salvo che per le quote di contributo, dovute per le categorie merceologiche interessate, dall'Associazione alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio Imprese per l'Italia, che devono essere sempre e comunque integralmente versate all'Associazione dalle Organizzazioni autonome aderenti.

## Art. 39

### *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
  - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna";
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna";
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

#### Art. 40

##### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 41

##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" avviene con le modalità stabilite dall'art. 22 punto 14) del presente statuto.

#### Art. 42

##### *Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

#### Art. 43

##### *Codice Etico*

La Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna riconosce ed adotta il Codice Etico approvato dalla Confcommercio Imprese per l'Italia.

#### Art. 44

##### *Disposizioni Transitorie*

1. La durata degli organi statutari di Confcommercio – Imprese per l'Italia Sud Sardegna, costituiti in base al previgente statuto, è quella prevista dall'art.17 del presente statuto. Detti organi, ove già costituiti secondo le disposizioni del previgente statuto, vengono adeguati nella loro composizione in conformità alle previsioni del presente statuto.

2. La durata degli organi elettivi dei sindacati di categoria in carica alla data di approvazione del presente statuto rimane fissata in quattro anni, secondo quanto previsto dal previgente statuto; detti organi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

3. Le posizioni associative già in essere alla data di approvazione del presente statuto sono rinnovate, alla scadenza naturale del quadriennio, secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5.

In deroga a quanto disposto al comma precedente, le posizioni associative costituite dal 1 novembre 2014 sono regolate dal disposto dell'art.7, comma 4.

4. In sede di prima applicazione del presente statuto, ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2015, il termine per la convocazione dell'assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sud Sardegna" di cui all'art.22, comma 1, è posticipato al 15 gennaio 2015; l'adempimento statutario assembleare di cui all'art.21, comma 2, lett. c) è posticipato al 30 gennaio 2015.

5. I consiglieri cooptati di cui all'art.34 del vigente statuto, in carica alla data di approvazione della modifica statutaria votata dall'assemblea generale degli associati nella seduta del 20 aprile 2018, permangono fino alla scadenza naturale del mandato dei

componenti elettivi del relativo sindacato di categoria, acquisendo diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'art.34 modificato.